

ENTI NON COMMERCIALI

Novità in materia di iscrizione al 5 per mille a partire dal 2017

di Carmen Musuraca, Guido Martinelli

Con la [circolare n. 5/E di ieri l'Agenzia delle Entrate](#) fornisce chiarimenti in merito alle novità introdotte dal [D.P.C.M. del 7 luglio 2016](#) in tema di **semplificazione e razionalizzazione degli adempimenti necessari per l'ammissione al beneficio del 5 per mille**, adeguando la procedura di iscrizione all'avvenuta **stabilizzazione del contributo** con la legge di Stabilità 2015 e, in particolare, fornisce indicazioni precise in merito all'applicazione della nuova procedura per l'anno 2017.

A fronte, infatti, della stabilizzazione del **contributo in questione diventato certo**, a regime, e non più soggetto a proroghe o rinnovi annuali continui, l'articolo 6-*bis* del decreto ha previsto “**a decorrere dall'esercizio finanziario 2017**” con riferimento ai soggetti regolarmente iscritti nel 2016:

- **l'eliminazione**, per gli enti regolarmente iscritti e in possesso dei requisiti per l'accesso al beneficio, **dell'onere di riproporre ogni anno la domanda di iscrizione al riparto della quota del 5 per mille** e la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà;
- un apposito **elenco degli enti iscritti al beneficio**, che viene aggiornato, integrato e pubblicato sul sito dell'Agenzia delle Entrate, entro il 31 marzo di ciascun anno.

In sostanza **l'iscrizione al riparto non ha più validità annuale**, ma l'ente che abbia regolarmente prodotto la domanda di iscrizione e la successiva dichiarazione sostitutiva, in presenza dei requisiti prescritti, **accede al beneficio anche per gli esercizi successivi a quello di iscrizione**, salvo il caso in cui sia variato rispetto all'esercizio precedente il rappresentante legale.

In questa ultima circostanza, infatti, la **dichiarazione sostitutiva** dell'atto di notorietà precedentemente trasmessa “**perde efficacia**”. Il nuovo rappresentante dell'ente deve provvedere, a pena di decadenza, a sottoscrivere e trasmettere “**una nuova dichiarazione con l'indicazione della data della sua nomina e di quella di iscrizione dell'ente alla ripartizione del contributo**”.

Gli enti che hanno i requisiti per l'accesso al beneficio **e che, essendo stati validamente inseriti nella lista dei beneficiari non sono tenuti a ripetere la procedura di iscrizione**, sono inseriti, a partire dall'esercizio successivo a quello di iscrizione, **in un apposito elenco aggiornato e pubblicato sul sito web dell'Agenzia delle Entrate entro il 31 marzo di ciascun anno**.

Entro il **successivo 20 maggio** attraverso i propri legali rappresentanti ovvero loro delegati,

possono far valere presso la Direzione Regionale dell'Agenzia delle Entrate territorialmente competente **eventuali errori rilevati o variazioni intervenute**.

Entro lo stesso termine del 20 maggio le amministrazioni interessate possono segnalare eventuali errori rilevati o variazioni intervenute.

È importante però precisare che **l'inserimento nell'elenco vale ai fini dell'iscrizione dell'ente al riparto del cinque per mille, ma non ai fini dell'ammissione al beneficio** in quanto gli enti inseriti nell'elenco sono iscritti al contributo e, pertanto, non sono tenuti a ripetere la procedura di iscrizione, **ma continuano ad essere assoggettati all'ordinaria attività di controllo del possesso dei requisiti prescritti**.

Se rispetto all'annualità precedente **vengono meno i requisiti per il legittimo accesso al beneficio**, il rappresentante legale dell'ente **deve comunicare all'amministrazione competente la revoca dell'iscrizione** con le stesse modalità previste per la trasmissione della dichiarazione sostitutiva.

Se la **revoca** non viene trasmessa, il **contributo** indebitamente percepito - rivalutato secondo l'indice dei prezzi al consumo Istat e maggiorato degli interessi al tasso legale, con decorrenza dalla data di erogazione del beneficio - **va riversato** all'Erario entro 60 giorni dalla notifica del provvedimento di contestazione da parte dell'amministrazione competente. Questa, in caso di inadempimento, procede al **recupero coattivo**, con rivalutazione e interessi, ferma restando, se ne ricorrono i presupposti, l'applicazione delle **sanzioni** penali e amministrative.

Nessuna modifica è stata introdotta, invece, alla **procedura di iscrizione per gli enti che richiedono per la prima volta l'accesso al contributo** ovvero per gli enti che, per carenza dei requisiti, non sono inseriti nell'apposito elenco pubblicato entro il 31 marzo e sono, pertanto, tenuti a porre in essere nuovamente la procedura di iscrizione al beneficio.

Per quanto riguarda nello specifico **l'esercizio finanziario 2017, primo anno di applicazione delle disposizioni di semplificazione**, la circolare chiarisce che gli enti regolarmente iscritti tra i beneficiari nel 2016 sono già da quest'anno esonerati dalla ripresentazione della domanda di ammissione e sono, dunque, stati inseriti nell'apposito elenco pubblicato sul sito delle Entrate.

Se si rilevano **errori o sono intervenute variazioni**, i legali rappresentanti hanno **tempo fino al 22 maggio per effettuare le segnalazioni**, a seguito delle quali l'Agenzia provvede alle opportune verifiche e a pubblicare, entro il **25 maggio, gli elenchi aggiornati**.

In caso di **variazione del rappresentante legale rispetto al 2016**, il nuovo rappresentante deve trasmettere all'amministrazione competente, **entro il 30 giugno 2017, la sola dichiarazione sostitutiva, senza ripresentare la domanda di iscrizione**. L'invio è comunque possibile fino al 2 ottobre 2017, versando però la sanzione di 250 euro.

Gli enti di **nuova costituzione**, quelli che non si sono iscritti nel 2016 e quelli non inseriti

nell'elenco pubblicato entro il 31 marzo (perché non regolarmente iscritti o perché privi dei requisiti previsti nel 2016) devono **presentare la domanda** e successiva documentazione rispettando modalità e termini previsti per la "categoria" di appartenenza.

Nello specifico, gli enti del **volontariato** sono tenuti a trasmettere all'Agenzia delle Entrate l'istanza telematica entro l'8 maggio e la dichiarazione sostitutiva entro il 30 giugno.

Per le **associazioni sportive dilettantistiche**, stesse date ma due diversi destinatari: richiesta all'Agenzia, dichiarazione sostitutiva al **Coni**.

Resta, in ogni caso, la *chance* dell'invio entro il 2 ottobre, con aggravio della sanzione di 250 euro.

Seminario di specializzazione
**2017: TUTTE LE NOVITÀ PER LE SOCIETÀ
E ASSOCIAZIONI SPORTIVE DILETTANTISTICHE**

Bologna Milano Pesaro Roma Verona